

DELIBERA N. 217/20/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETÀ
BEACOM S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO LOCALE “SESTARETE - LCN 19”) PER LA PRESUNTA
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 36BIS E 37 D.LGS. 177/2005 E DEGLI ARTT. 3,
COMMI 1 E 2, E 5BIS, COMMA 3, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N.
538/01/CSP E S.M.I.**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PIEMONTE N. 1/2020 - PROC. 11/20/GG-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 28 maggio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;



VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della regione Piemonte del 7 gennaio 2001, n. 1. e s.m.i. recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Piemonte le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal Tusmar, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità*”;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie*



derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte, con atto n. CONT n. 1/2020, del 29 gennaio 2020 - notificato in data 31 gennaio 2020 - ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della BEACOM S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “SESTARETE - LCN 19”, ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 36bis e 37 comma 1) del D.lgs. 177/2005, e negli artt. 3, comma 1) e 2), e 5bis, comma 3), dell'Allegato A alla Delibera 538/01/CSP e s.m.i., in ragione della rilevata trasmissione – nella fascia oraria dalle 13.28 alle 14.29 del 28 novembre 2019 – del programma promozionale “AUTOCCASIONI” integrante fattispecie di comunicazione commerciale non immediatamente riconoscibile e non distinguibile dal resto della programmazione attraverso mezzi di evidente percezione ottica come prescritto dalla normativa vigente.

2. Deduzioni della società

A seguito della ricezione dell'atto di contestazione, la società BEACOM S.r.l. ha trasmesso, in data 14 febbraio 2020, una memoria difensiva ed ha richiesto di essere audita. In tale sede, la società, dopo aver evidenziato che: “[...] *la trasmissione “AUTOCCASIONI”, oggetto della contestazione, è un programma prodotto e distribuito dalla società PRIMANTENNA e viene trasmesso da SESTA RETE nella sua integrità originaria senza alcuna alterazione del filmato [...]”*”, ha respinto ogni addebito in ordine ai fatti contestati sostenendo che: “[...] *è prevista, per tutta la durata del programma e attraverso l'uso del mezzo ottico, la dicitura “mess. prom”, ovvero messaggio promozionale che rende chiara e riconoscibile la natura promozionale del programma oltre che adeguato e rispettoso dei limiti di affollamento pubblicitario giornaliero previsti a norma di legge [...]”*”.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Piemonte, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0182814 del 28 aprile 2020, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'archiviazione del procedimento a carico della BEACOM S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “SESTARETE - LCN 19”.



La proposta di archiviazione formulata dal Comitato si fonda, come detto, sulla circostanza, documentata in atti e verificata in sede di audizione della parte, secondo cui il programma in esame – privo degli elementi caratterizzanti un’offerta diretta al pubblico e dunque tale da escludere, in ragione della sua natura meramente promozionale, la contestata violazione dell’articolo 5bis comma 3) dell’Allegato A alla Delibera 538/01/CSP - risulta effettivamente caratterizzato dalla presenza dei marcatori prescritti dalla normativa vigente (la dicitura “*Mess.Prom.*” posta in alto a sinistra immediatamente sotto la scritta “AUTOCCASIONI”) seppur scarsamente leggibili, *prima facie*, in ragione della bassa qualità della registrazione inizialmente fornita e dello scarso contrasto della scritta su sfondo bianco. Quanto all’eccezione formulata dalla parte in ordine alla riconducibilità della produzione e della distribuzione del programma “AUTOCCASIONI” ad un soggetto terzo, giova in ogni caso sottolineare l’inidoneità della stessa ad escludere la responsabilità in capo all’emittente relativamente al controllo del contenuto dei programmi televisivi trasmessi, ivi compresa la trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive, e di verifica della conformità delle stesse alla normativa vigente. È sul fornitore del servizio di media audiovisivo, infatti, in quanto titolare di apposita autorizzazione, che grava l’obbligo di vigilare in ordine alla rispondenza della programmazione televisiva trasmessa alla normativa vigente laddove, come nel caso di specie, non si abbia a che fare con eventi riconducibili a soggetti terzi del tutto estranei al predetto fornitore del servizio di media audiovisivo e solo occasionalmente veicolati in tempi e in forma incontrollabili, ma di programmi direttamente riconducibili alla responsabilità editoriale della parte.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Piemonte in quanto non sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 36 bis e 37 comma 1) del D.lgs. 177/2005, e agli artt. 3, comma 1) e 2) e 5 bis, comma 3) dell’Allegato A alla Delibera 538/01/CSP e s.m.i;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36 bis, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e s.m.i., “*Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni: a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 37, comma 1) “*La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali*”;

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell’art. 3, comma 1) del Regolamento recante la Delibera n. 538/01/CSP, “*La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della*



programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita”;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 2 del Regolamento recante la Delibera n. 538/01/CSP *“Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita” rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”;*

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5 bis, comma 3) Allegato A Delibera 538/01/CSP e s.m.i., *“L'offerta deve essere chiara, accurata e completa quanto ai suoi principali elementi quali il prezzo, le garanzie, i servizi post-vendita e le modalità della fornitura o della prestazione. L'offerta deve altresì rispettare gli obblighi informativi in materia di diritto di recesso di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e successive modifiche”;*

RITENUTO, per l'effetto, che il messaggio promozionale *de quo*, distinto dal resto della programmazione attraverso mezzi di evidente percezione ottica come prescritto dalla normativa vigente, non appare integrare la fattispecie di pubblicità non riconoscibile e, conseguentemente, non risulta idoneo a indurre in errore i telespettatori ai quali è rivolto, in relazione alla sua reale natura, promozionale e non meramente informativa;

RITENUTA, pertanto, l'insussistenza della violazione contestata in ragione della rilevata osservanza da parte della società BEACOM S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *“SESTARETE - LCN 19”* delle disposizioni contenute negli artt. 36 bis e 37 comma 1) del D.lgs. 177/2005, e negli artt. 3, comma 1) e 2) e 5 bis, comma 3) dell'Allegato A alla Delibera 538/01/CSP e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'art. 103, comma 1

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”* e, in particolare, l'art. 37;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 34, comma 2-bis, del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*, le competenze assegnate alla Commissione per i servizi e i prodotti sono temporaneamente esercitate dal



Consiglio;

UDITA la relazione del Presidente

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società BEACOM S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "SESTARETE - LCN 19", con sede in Grugliasco (TO) Via Grandi 10, per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso tenuto conto di quanto disposto dall'art.84, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, e della proroga intervenuta ai sensi dell'art.36, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 maggio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*
Nicola Sansalone